

## **Delibera n. 167/08/CONS**

**Archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 197/07/dicam avviato nei confronti della società Teleradiodiffusione Bergamasche S.r.l. per la violazione dell'art. 6 e dell'art. 44, commi 3 e 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dell'art. 2 del regolamento allegato alla delibera 9/99 dell'Autorità**

### **I'Autorità**

Nella sua riunione di Consiglio del 9 aprile 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - serie generale – del 31 luglio 1997, n.177 ed, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c) n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “*Regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee*” approvato con delibera dell'Autorità n. 9/99 del 16 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 24 maggio 1999, n.119;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto n. 197/07/DICAM del 7 dicembre 2007, notificato in data 14 dicembre 2007, con il quale è stata contestata alla società TELERADIODIFFUSIONE BERGAMASCHE S.r.l., con sede in Bergamo, via Corti 27/a (CAP 24100), la violazione dell'art. 6, dell'art. 44, commi 3 e 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dell'art. 2 del regolamento allegato alla delibera 9/99 del 16 marzo 1999;

RILEVATO che dagli atti del procedimento è stato riscontrato che nel biennio 2005-2006 la società in questione ha esercito una emittente a diffusione esclusivamente locale, per la quale, in base all'articolo 44, comma 9 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, non si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 44;

RITENUTO pertanto che la violazione contestata alla società TELERADIODIFFUSIONE BERGAMASCHE S.r.l. non sussiste;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 9 aprile 2008

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola